

n. 5/2021 L.P..



IL TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice relatore, nominato con decreto del Presidente F.F. del 16.10.2021;
visto il ricorso per l'ammissione di [REDACTED] e [REDACTED] A alla procedura di liquidazione del patrimonio del 14.10.2021;
viste le integrazioni del 3 novembre 2021 e 9 novembre 2021 con allegazione della prova dei solleciti all'occupante, del contratto di compravendita mancante nelle originarie allegazioni;
che i ricorrenti forniscono chiarimenti circa il debito consolidato FINDOMESTIC;
visti gli articoli 14 ter e ss legge 3/2012

PQM

Visti gli articoli 14 ter e seguenti e ritenuti soddisfatti i requisiti di legge per l'ammissione

DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO dei signori [REDACTED] e [REDACTED]

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa [REDACTED]

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

Che il presente provvedimento e la domanda di ammissione vengano pubblicati per estratto, a cura del liquidatore nominato, su portale ASTEGIUDIZIARIE.IT e su quotidiano a tiratura nazionale epurato dei dati personali del ricorrente

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore in presenza di beni immobili da liquidare e mobili registrati

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA

Esecutivo il presente provvedimento che verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA

limite di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b), in considerazione dello stato di famiglia allegato alla domanda, nella misura della pensione minima pari ad € 515,68 mensili per il 2021 (rivalutazione annuale ISTAT), autorizzando il liquidatore alla apprensione del residuo disponibile in ipotesi di mancato realizzo delle somme previste nel piano (pag. 11) quali Reddito a Disposizione della procedura e valori di liquidazione.

Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Autorizza alla pubblicazione del presente decreto in estratto sul sito del Tribunale di Lanciano il personale di Astegiudiziarie presente presso gli Uffici del Tribunale di Lanciano per il tramite della Cancelleria, il decreto per estratto dovrà essere epurato dei dati personali.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato per la accettazione dell'incarico

Lanciano 27/10/2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso